



REPUBBLICA ITALIANA

158/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello a istanza di parte iscritto al n. **60381** del ruolo generale, proposto da **BEVIVINO Ippolita**, nata ad Ascoli Piceno l'11.8.1939 (c.f. BVVPLT39M51A462Y), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina De Pasquale (*valentina.depasquale@avvocaticatanzaro.legalmail.it*) ed elettivamente domiciliata come da mandato in atti;

contro

l'**Agenzia delle Entrate** (c.f.: 06363391001), in persona de legale rapp.te p.t., ope legis rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (*ags.rm@mail-cert.avvocaturastato.it*) ed elettivamente domiciliata presso il suddetto indirizzo digitale;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 124/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, pubblicata in data 10.6.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 24.5.2024, il relatore, l'avv. De Pasquale e il P.M., nella persona del V.P.G. Francesco Cerioni.

Svolgimento del processo

Con l'epigrafata sentenza la Sezione territoriale ha respinto la domanda proposta, in qualità di erede del defunto coniuge Francesco Paolo Maellare, ex esattore di alcuni comuni del Catanzarese, da Bevivino Ippolita, ai sensi dell'art. 172, primo comma, lett. a), c.g.c., avente ad oggetto l'accertamento del credito da costei asseritamente vantato, *iure successionis*, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di importo complessivamente a pari a oltre 1,3 milioni di euro, per sorte capitale e accessori, a titolo di somme anticipate dal predetto esattore, in virtù dell'obbligo del c.d. "*non riscosso come riscosso*", ex art. 116, terzo comma, d.p.r. n. 43/1988, inerenti a quote d'imposta inesigibili conseguenti alla mancata riscossione coattiva di varie entrate patrimoniali di competenza di tali enti locali.

A mezzo del presente gravame l'appellante reitera, sotto forma di motivi di doglianza, le argomentazioni rimaste disattese in prime cure, incentrate preminentemente sulla avvenuta prova dei presupposti previsti dalla normativa settoriale (e, segnatamente, dal d.m. 5.12.1989, di attuazione dell'art. 116 cit., secondo comma), per l'ottenimento del rimborso di quanto anticipato a tale titolo.

Deduce, inoltre:

- la violazione dell'art. 94, secondo comma, c.g.c., per non essersi i primi giudici avvalsi dei poteri istruttori officiosi concessi dalla norma in caso di (pur) ravvisata lacunosità del quadro probatorio, insistendo per il loro esercizio in questa sede;
- di voler essere ammessa all'interrogatorio non formale del personale dell'Agenzia, meglio indicato in atti, ritenuto a conoscenza di fondamentali circostanze di causa;

- l'opportunità della nomina di una c.t.u. idonea a quantificare le somme dovutele.

Conclude, pertanto, l'appellante per la riforma della sentenza e l'accoglimento integrale della domanda di condanna dell'Erario all'importo azionato in giudizio, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo che il gravame sia rigettato, siccome fondato in fatto e in diritto, evidenziando, in particolare, il mancato raggiungimento della prova documentale di che trattasi da parte della ricorrente e opponendosi, conseguentemente, alle istanze istruttorie avanzate in questa sede, in quanto palesemente e inammissibilmente atte a sopperire alle censurate manchevolezze probatorie.

Ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 175 c.g.c., anche la Procura Generale, aderendo alle argomentazioni e alle conclusioni erariali.

All'udienza di discussione della causa - nella cui imminenza l'appellante ha presentato brevi memorie di replica - le parti presenti hanno ampiamente illustrato le proprie tesi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

L'appello è infondato.

Ai fini motivazionali, possono *breviter* richiamarsi, ex art. 17, primo comma, disp. att. c.g.c., in quanto particolarmente esaustive, le argomentazioni, convincentemente rappresentate (e non idoneamente confutate dall'appellante nella memoria di replica), dalla difesa erariale nella propria comparsa di costituzione (cfr., in particolare, pagg. 7 e ss.), già a suo tempo fatte proprie dai primi giudici e ulteriormente sviluppate in grado di appello in replica alle avverse censure.

In estrema sintesi, segnatamente, la Sezione ritiene - anche sulla scorta di ulteriori considerazioni *ex se* formulate [v. *infra*, sub lett. b)], a seguito di scrutinio

della memoria di replica dell'appellante - che la decisione impugnata risulti immune da vizi sul piano logico-giuridico, tenuto conto che:

-a) nessun documento, tra quelli che la normativa pone a fondamento della richiesta di rimborso (cfr. art. 116 d.p.r. n. 43/1988 e artt. 6-8 d.m. cit.), è stato mai versato in atti dalla Bevivino, in particolare, mancando la produzione della dichiarazione dell'ex agente della riscossione di effettiva anticipazione delle somme, debitamente vistata dall'Intendenza di Finanza;

-b) la mancanza di tale fondamentale documento non può ritenersi superata dalla esibizione delle plurime comunicazioni rilasciate, nel 1996, dalla Direzione Regionale per la Calabria dell'Agenzia delle Entrate, circa la compilazione d'ufficio degli elenchi dei residui della cessata soc. GESAT (cessionaria *ex lege* nei rapporti con l'ex esattore), in occasione del subentro a questa, a seguito di decadenza, della s.p.a. GET, attestando, contestualmente, l'avvenuto previo analogo adempimento da parte del suddetto esattore, poiché tali comunicazioni nulla dicono circa l'effettiva anticipazione in virtù del veduto obbligo del "non riscosso come riscosso";

-c) d'altronde, dato il valore degli importi anticipati, appare inverosimile che il Maellare non avesse conservato copia dell'attestazione, da esibirsi in un eventuale futuro giudizio;

-d) a militare nei veduti sensi, si evidenzia che, in sede di insinuazione al passivo nel fallimento GESAT, il giudice designato non ha ammesso il credito vantato dal predetto esattore, in quanto non documentato;

-e) né può oltremodo valorizzarsi in questa sede, quale riconoscimento del debito, la nota del marzo 1999 con la quale la predetta D.R.E. si limita(va) a comunicare i dati e le notizie in suo possesso, relativi alle somme rimosse dalla soc. GESAT e poi dalla s.p.a. GET, pur in assenza di rendiconto della loro gestione;

-f) invero, come già chiarito da questa Corte (cfr. Sez. II App., sent. n. 413/2019), in occasione del precedente contenzioso riguardante i residui di gestione della predetta concessionaria decaduta (e, poi, dichiarata fallita), l'analoga attestazione, rilasciata nel 2002 sempre dalla D.R.E. – e, dunque, *mutatis mutandis*, quella del 1999 concernente l'ex esattore – non può valere quale atto di riconoscimento di debito, il quale, pur non essendo soggetto a particolari requisiti formali (non esigendo formule speciali e potendo risultare da qualsiasi atto), deve pur sempre consistere in una manifestazione inequivocamente e consapevolmente finalizzata all'ammissione di un proprio debito nei confronti di un altro soggetto, in un contesto che escluda finalizzazioni diverse;

-g) in particolare, nella precitata nota del 1999 manca qualsiasi specifica intenzione ricognitiva, ossia la consapevolezza del riconoscimento di una posta debitoria, desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore;

-h) non vale, in senso contrario, invocare il principio di non contestazione della documentazione esibita, per l'assorbente considerazione che essa non conduce inequivocamente, alla stregua di quanto testè precisato, a risultati probatori analoghi a quelli normativamente attesi;

-i) non può, infine, sopperirsi alle evidenziate lacune probatorie, mediante l'utilizzo di poteri istruttori ufficiosi del giudice, ex art. 94 c.g.c., trattandosi di norma di ancor più stretta interpretazione, nei processi contabili, come il presente, dove notoriamente vige pienamente il principio dispositivo, che consente al giudice di integrare *motu proprio* il corredo documentale, solo in caso di *semiplena probatio*, nella specie non ravvisabile, a giudizio del Collegio, negli atti di causa, secondo

quanto più sopra precisato;

In definitiva, e alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata andrà interamente confermata e, per l'effetto, definitivamente rigettata l'azione di accertamento e condanna proposta dalla Bevivino nella veduta qualità.

Le spese di difesa e di giudizio vengono compensate, ex art. 31, terzo comma, c.g.c., in ragione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **BEVIVINO Ippolita** ed iscritto al n. **60381** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta ad ogni effetto e conseguenza di legge, compensando tra le parti le spese di difesa e di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.5.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 03/07/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi